

□ Interrogazione n. 434

presentata in data 31 maggio 2006

a iniziativa del Consigliere Castelli

“Illecito utilizzo da parte del Comune di Grottammare di un lavoratore socialmente utile”

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,

Premesso:

che con delibera di Giunta n. 137 dell'11 marzo 1997 il Comune di Grottammare (AP), allora guidato dall'attuale Presidente della Provincia di Ascoli, approvava l'utilizzo di quattro lavoratori disoccupati di lunga durata (LSU), fra i quali il sig. x y, per la realizzazione di un progetto ex articolo 1, d.lgs. 468/1997 e successive modificazioni consistente nella realizzazione dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati della fiscalità comunale;

che il sig. x y veniva utilizzato conformemente al progetto predisposto dal Comune di Grottammare solo nel periodo compreso tra il 7 luglio 1997 ed il 30 agosto 1997 mentre a far data dal 1° settembre 1997 sino al 30 giugno 2001 veniva utilizzato presso il settore urbanistica secondo modalità estranee al progetto;

che il sig. x y inoltre ha lavorato dal 1° settembre 1997 al 31 marzo 1998 per venti ore settimanali (così come previsto dal progetto) mentre per il restante periodo ha prestato la propria attività per trentasei ore settimanali, con il rientro pomeridiano il martedì ed il giovedì, assoggettandosi all'orario di tutti gli uffici e timbrando regolarmente il cartellino di presenza;

che con atto notificato in data 21 giugno 2002, il sig. x y conveniva dinanzi al Tribunale di Fermo il Comune di Grottammare per il pagamento della somme maturate ma non percepite per aver svolto attività di lavoro subordinato di categoria C ricevendo al contrario, in qualità di lavoratore socialmente utile, una retribuzione diversa e minore;

che con delibera di Giunta n. 137 dell'8 luglio 2002 il Comune di Grottammare, sempre guidato dall'attuale Presidente della Provincia di Ascoli, deliberava di resistere in giudizio all'azione promossa dal sig. x y affidando la propria difesa ad legale esterno;

che con sentenza n. 181 del 2003 il Tribunale di Fermo, dopo aver accertato che lo stesso effettivamente aveva prestato lavoro subordinato presso il servizio edilizia privata del Comune in attività estranee al progetto destinato ai lavoratori socialmente utili, accoglieva la domanda del sig. x y e per gli effetti condannava il Comune di Grottammare al pagamento della somma di euro 23.297,00, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria per ulteriori euro 4.672,00 e le spese legali pari a 3.500 euro;

che in data 22 maggio 2003, il legale del sig. x y, visto il mancato pagamento delle suindicate somme da parte dell'Amministrazione, si vedeva costretto a notificare al Comune di Grottammare, in persona del Sindaco pro tempore, apposito atto di precetto per complessivi euro 32.755,62;

che con delibera di Giunta comunale del 23 maggio 2003, il Comune di Grottammare, sempre guidato dall'attuale Presidente della Provincia di Ascoli, deliberava di impugnare la sentenza del Tribunale di Fermo dinanzi alla Corte di Appello di Ancona;

che la Corte di Appello di Ancona, con propria sentenza n. 328/2005, non solo confermava la pronuncia della magistratura ferrmana, ma, accogliendo l'appello incidentale proposto dal sig. x y, condannava il Comune di Grottammare al pagamento dell'ulteriore somma di euro 15.180,07 oltre alle ulteriori spese sostenute nella misura di circa 1.940 euro;

Considerato:

che con sentenza passata in giudicato è stato accertato che il Comune di Grottammare ha illecitamente fruito delle risorse di cui all'articolo 1, del d.lgs. 468/1997 per aver utilizzato un lavoratore disoccupato di lunga durata per finalità estranee a quelle del progetto concretamente autorizzato, secondo modalità proprie del lavoro subordinato e remunerando lo stesso in misura ampiamente inferiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni concretamente svolte;

che l'Amministrazione di Grottammare ha, pervicacemente e reiteratamente, cercato di resistere alle legittime pretese avanzate dal lavoratore in sede giurisdizionale esponendo l'erario comunale a sacrifici economici aggiuntivi ed ulteriori (costi legali, rivalutazione, interessi ecc.) rispetto a quelli strettamente riferibili alle differenze retributive;

Ritenuto inoltre che il Comune di Grottammare, osservando la condotta prima descritta, ed in particolare utilizzando un lavoratore socialmente utile per attendere ai normali compiti istituzionali, ha eluso l'obbligo di adeguare il proprio organico mediante regolari assunzioni e quindi turbato l'equilibrio del mercato del lavoro che la normativa sui lavoratori socialmente utili tende ad evitare;

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze in materia di regolazione del mercato del lavoro, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Grottammare per l'illecito utilizzo del lavoratore socialmente utile di cui in premessa;
- 2) quale sia l'organismo amministrativo deputato al controllo della congrua utilizzazione dei lavoratori socialmente utili nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e quali siano le competenze specifiche in materia attribuite alle amministrazioni provinciali;
- 3) se e quante procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili siano state promosse e/o perfezionate dall'Amministrazione comunale di Grottammare;
- 4) se ritenga, meno, di avviare una specifica indagine conoscitiva per appurare, nell'ambito del territorio regionale, l'estensione dell'esecrabile fenomeno dell'illecita utilizzazione (rectius: sfruttamento) della manodopera reclutata dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi della normativa sui lavoratori socialmente utili.